

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1645/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1646/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1647/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare** 6
- Regolamento (CE) n. 1648/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 1197/2002 11
- Regolamento (CE) n. 1649/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1573/2002 13
- Regolamento (CE) n. 1650/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli 15
- Regolamento (CE) n. 1651/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 17
- Regolamento (CE) n. 1652/2002 della Commissione, del 16 settembre 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 19
- ★ **Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾** 21

1

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/755/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3394]** 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2002 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	49,0
	096	46,3
	999	47,6
0707 00 05	052	107,9
	628	143,3
	999	125,6
0709 90 70	052	74,9
	999	74,9
0805 50 10	388	54,1
	524	57,0
	528	51,7
	999	54,3
0806 10 10	052	62,7
	064	84,5
	400	172,8
	999	106,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,7
	400	88,0
	512	83,9
	800	163,1
	804	86,6
	999	100,7
0808 20 50	052	92,2
	388	74,4
	720	50,1
	999	72,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	114,6
	999	114,6
0809 40 05	052	78,6
	060	63,5
	064	59,2
	066	81,6
	068	46,0
	094	53,9
	999	63,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo

del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 370/01
2. **Beneficiario** ^(?): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; fax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** piselli spezzati (piselli verdi)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 637
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [B.6]
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 21.10-10.11.2002
 - 2° termine: 4-24.11.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 1.10.2002
 - 2° termine: 15.10.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau; L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
 - certificato fitosanitario.
- (5) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Loktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo

del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 375/01
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39) 06 6513 29 88; fax 6513 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Sierra Leone
5. **Prodotto da mobilitare:** semola di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 7 000
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.14]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto di sbarco — franco branchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Freetown
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 30.11.2002
 - 2° termine: 15.12.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 28.10-10.11.2002
 - 2° termine: 11-24.11.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 1.10.2002
 - 2° termine: 15.10.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile l'11.9.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 1562/2002 della Commissione (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 20)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 372/01
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 197
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 7]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽¹⁰⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 21.10-10.11.2002
 - 2° termine: 4-24.11.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 1.10.2002
 - 2° termine: 15.10.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁶⁾: restituzione applicabile l'11.9.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 1562/2002 della Commissione (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 20)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 371/01
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 220
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 10]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽¹⁰⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 21.10-10.11.2002
 - 2° termine: 4-24.11.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 1.10.2002
 - 2° termine: 15.10.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile l'11.9.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 1562/2002 della Commissione (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 20)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
- (⁹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigili di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (¹⁰) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara
di cui al regolamento (CE) n. 1197/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1197/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 1197/2002 per la quarta il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 settembre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 174 del 4.7.2002, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

ITALIA	— Quarti posteriori	1 448
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 446
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 450
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 423
FRANCE	— Quartiers arrière	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui
al regolamento (CE) n. 1573/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1573/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1573/2002 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 settembre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 235 del 3.9.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreise i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	985
DANMARK	— Forfjerdingen	697
ITALIA	— Quarti anteriori	—
FRANCE	— Quartiers avant	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	730
NEDERLAND	— Voorvoeten	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1540/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio

sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per le mele il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le mele il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1540/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 233 del 30.8.2002, pag. 6.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Mele	15	3 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002**

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1585/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1618/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1585/2002 ai dati di cui la Commissione ha cono-

scenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1585/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 239 del 6.9.2002, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 13.9.2002, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,92 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	39,30 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,92 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	39,30 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4448
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,48
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	46,09
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	46,09
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4448

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2002**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2002.

Esso si applica dal 18 settembre al 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 settembre 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 18 settembre al 1° ottobre 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	17,21	10,50	28,60	20,01
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	8,09	8,16
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

DIRETTIVA 2002/77/CE DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2002****relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/64/CE⁽²⁾, è stata sostanzialmente modificata a più riprese. Poiché occorre ora apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno che il testo della direttiva sia rifuso a fini di chiarezza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri alle disposizioni del diritto comunitario in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle di assolvere efficacemente il compito di vigilanza assegnatole dal suddetto paragrafo.
- (3) La direttiva 90/388/CEE ha prescritto agli Stati membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, inizialmente ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via satellite e della radiotelefonica mobile, per poi instaurare gradualmente una piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.
- (4) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di ulteriori direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente all'instaurazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta e del servizio universale in un ambiente aperto e concorrenziale. È opportuno che dette direttive sia abrogate con effetto al 25 luglio 2003, data alla quale si applicherà il nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
- (5) Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche è costituito da una direttiva generale, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro

normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽³⁾ e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)⁽⁴⁾, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)⁽⁵⁾, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)⁽⁶⁾ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)⁽⁷⁾.

- (6) Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di liberalizzazione e della graduale apertura dei mercati delle telecomunicazioni in Europa dal 1990, alcune definizioni contenute nella direttiva 90/388/CEE e nelle direttive che l'hanno modificata devono essere adeguate per aggiornarle ai più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni o sostituite per tener conto della convergenza tra i settori della tecnologia dell'informazione, dei media e delle telecomunicazioni che si è manifestata negli ultimi anni. Occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune disposizioni, per facilitarne l'applicazione, tenendo conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della direttiva 90/388/CEE nelle sue versioni successive.
- (7) La presente direttiva fa riferimento ai «servizi di comunicazione elettronica» e alle «reti di comunicazione elettronica» anziché ai termini «servizi di telecomunicazioni» e «reti di telecomunicazioni» precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Occorre quindi riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁷⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

servizio di comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. Inoltre, va chiarito che la nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

(8) In questo contesto, va precisato che gli Stati membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazione elettronica, e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ed a consentire alle imprese di prestare tali servizi, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. La definizione di reti di comunicazione elettronica deve altresì implicare che gli Stati membri non possono limitare il diritto di un operatore di realizzare, ampliare e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere usata anche per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi. In particolare, diritti speciali o esclusivi che si traducano nella restrizione dell'uso delle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione e la diffusione di segnali televisivi sono contrari all'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 43 (diritto di stabilimento) e/o con l'articolo 82, secondo comma, lettera b), del trattato CE in quanto hanno l'effetto di consentire ad un'impresa dominante di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. Restano tuttavia impregiudicate le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ che disciplina la distribuzione dei programmi televisivi destinati al pubblico in genere.

(9) In base al principio di proporzionalità, gli Stati membri non devono più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale. Ciò è conseguente anche dalla direttiva 2002/20/CE, che stabilisce che i servizi o le reti di comunicazione elettronica devono essere forniti sulla base di un'autorizzazione generale e non di una licenza. Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario.

(10) Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul comportamento di un'impresa pubblica sia attraverso le norme che disciplinano l'impresa stessa sia attraverso il modo in cui sono ripartite le partecipazioni al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino operatori di reti verticalmente integrati che gestiscono reti costituite in base a diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali operatori, se godono di una posizione dominante nel mercato rilevante, non operino discriminazioni a favore delle proprie attività, al fine di evitare eventuali violazioni delle regole di concorrenza del trattato. Ne consegue che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori verticalmente integrati e i loro concorrenti.

(11) È opportuno che la presente direttiva espliciti inoltre il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali⁽³⁾, disponendo che gli Stati membri non assegnino diritti esclusivi o speciali per l'uso di frequenze radio e che i diritti di uso di tali frequenze siano assegnati secondo procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti. Vanno quindi lasciati impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di tali frequenze a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario.

(12) Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. Per minimizzazione della distorsione del mercato si intende che i contributi devono essere riscossi secondo modalità che minimizzino per quanto possibile l'impatto dell'onere finanziario per gli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.

(13) Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato, gli Stati membri sono tenuti, conformemente all'articolo 307 del trattato CE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. È opportuno che la presente direttiva chiarisca tale obbligo poiché ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/46/CE⁽⁴⁾, gli Stati membri sono semplicemente tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni in loro possesso relative a tali incompatibilità. È quindi opportuno che l'articolo 7 della presente direttiva espliciti l'obbligo degli Stati membri di eliminare qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni internazionali.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

- (14) La presente direttiva deve ribadire l'obbligo imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori dominanti di reti di comunicazione elettronica e di servizi telefonici a disposizione del pubblico gestiscano le loro reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.
- (15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive precedenti indicati nell'allegato I, parte B.
- (16) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione in vigore è in linea con i chiarimenti apportati dalla presente direttiva in relazione alle direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE ⁽¹⁾, 96/2/CE, 96/19/CE ⁽²⁾ e 1999/64/CE.
- (17) Alla luce di quanto precede, occorre abrogare la direttiva 90/388/CE,
- 4) per «servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico» si intendono i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- 5) per «diritti esclusivi» si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che le riserva la facoltà di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un'attività di comunicazione elettronica all'interno di una determinata area geografica;
- 6) per «diritti speciali» si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
- a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un'attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori, o
- b) conferisce a delle imprese, non conformandosi a siffatti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- 7) per «rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite» si intende un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
- 8) per «rete televisiva via cavo» si intende ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «reti di comunicazione elettronica» si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di comunicazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, e i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- 2) per «rete pubblica di comunicazioni» si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica;
- 3) per «servizi di comunicazione elettronica» si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

Articolo 2

Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica

1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica via le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.

⁽¹⁾ GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione generale concessa ad un'impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

5. Qualsiasi decisione presa per i motivi indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE che impedisca ad un'impresa di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica deve essere motivata.

Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Articolo 3

Imprese pubbliche verticalmente integrate

In aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono affinché le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività.

Articolo 4

Diritti relativi all'uso di frequenze

Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:

- 1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
- 2) l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Articolo 5

Servizi relativi all'elenco abbonati

Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di repertoriamento («directory») sul loro territorio, ivi compresa la pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli elenchi stessi.

Articolo 6

Obblighi di servizio universale

1. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. In particolare, quando ad un'impresa pubblica che

fornisce servizi di comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o in parte obblighi di servizio universale, si tiene conto di tale elemento nel calcolo dell'eventuale contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Satelliti

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per l'accesso alla loro capacità di segmento spaziale.

2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite, nella misura in cui tali convenzioni non siano compatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

Articolo 8

Reti televisive via cavo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando l'impresa:

- a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali; e
- b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici a disposizione del pubblico; e
- c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

2. Il termine «servizi telefonici a disposizione del pubblico» è da considerare sinonimo del termine «servizi di telefonia vocale pubblica» di cui all'articolo 1 della direttiva 1999/64/CE.

3. Gli Stati membri che ritengono che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per l'anello locale («local loop») e dei relativi servizi, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Abrogazione

La direttiva 90/388/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto al 25 luglio 2003, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PARTE A

Elenco delle direttive abrogate

direttiva 90/388/CE (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10)
 articoli 2 e 3 della direttiva 94/46/CE (GU L 268 del 19.1.1994, pag. 15)
 direttiva 95/51/CE (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49)
 direttiva 96/2/CE (GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59)
 direttiva 96/19/CE (GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13)
 direttiva 1999/64/CE (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39)

PARTE B

Termini di attuazione delle direttive sopraelencate

direttiva 90/388/CEE: termine di attuazione: 31 dicembre 1990
 direttiva 94/46/CE: termine di attuazione: 8 agosto 1995
 direttiva 95/51/CE: termine di attuazione: 1° ottobre 1996
 direttiva 96/2/CE: termine di attuazione: 15 novembre 1996
 direttiva 96/19/CE: termine di attuazione: 11 gennaio 1997
 direttiva 1999/64/CE: termine di attuazione: 30 aprile 2000

ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza

Presente direttiva	Direttiva 90/388/CE
Articolo 1 (Definizioni)	Articolo 1
Articolo 2 (Revoca di diritti esclusivi e speciali)	Articolo 2
Articolo 3 (Imprese pubbliche verticalmente integrate)	Articolo 3 bis, punto ii)
Articolo 4 (Diritti di uso di frequenze radio)	Articolo 3 ter
Articolo 5 (Servizi relativi all'elenco abbonati)	Articolo 4 ter
Articolo 6 (Obblighi di servizio universale)	Articolo 4 quater
Articolo 7 (Satelliti)	Articolo 3 della direttiva 94/46/CE
Articolo 8 (Reti via cavo)	Articolo 9

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2002

relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato

[notificata con il numero C(2002) 3394]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/755/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 l'ossido di difenile, derivato ottabromato è stato inserito tra le sostanze prioritarie per una valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione, del 25 maggio 1994, relativo al primo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽²⁾. Nel regolamento (CE) n. 1179/94 la Francia e il Regno Unito sono stati designati Stati membri relatori per la sostanza in questione.
- (2) Gli Stati membri relatori hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi dell'ossido di difenile, derivato ottabromato per le persone e per l'ambiente ⁽³⁾ e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi ai sensi del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (CSTEE) è stato consultato sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori.
- (4) I risultati della valutazione dei rischi sono contenuti nell'allegato della presente raccomandazione.
- (5) Le misure stabilite dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

⁽³⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa dagli Stati membri relatori alla Commissione è disponibile, unitamente a una sintesi della stessa, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori, Centro comune di ricerca di Ispra, Italia (<http://ecb.jrc.it/regulation-results/>).

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

RACCOMANDA:

1. Tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso e dello smaltimento o del recupero di:
 - ossido di difenile, derivato ottabromato

N. CAS: 32536-52-0

N. Eines: 251-087-9

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi esposti nell'allegato.
2. È opportuno applicare la strategia di limitazione dei rischi indicata al punto II dell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ossido di difenile, derivato ottabromato

N. CAS: 32536-52-0

N. Eines: 251-087-9

Relatori: Francia e Regno Unito

Classificazione: non ancora classificato

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dagli Stati membri relatori.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che nella Comunità europea la sostanza è usata prevalentemente come ritardante di fiamma, per lo più nell'industria tessile e in quella delle materie plastiche.

I. VALUTAZIONE DEI RISCHI**A. Salute umana**

Le conclusioni della valutazione dei rischi per i

LAVORATORI sono che:

- 1) occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione in quanto sono necessarie informazioni sulla competizione tra transtiretina e ossido di difenile, derivato ottabromato per la fissazione della T4, sull'entità dell'escrezione nel latte materno dell'ossido di difenile, derivato ottabromato presente in commercio e sugli effetti dell'esposizione prolungata a tale sostanza; e che
- 2) occorre ridurre i rischi; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Tale conclusione riguarda la fabbricazione (attività di insaccamento e di pulizia), la miscelazione e la suddivisione in lotti (svuotamento dei sacchi). Sussistono preoccupazioni riguardo:
 - agli effetti sistemici dell'esposizione ripetuta per inalazione e per via dermica,
 - agli effetti localizzati nel tratto respiratorio dell'esposizione ripetuta per inalazione,
 - agli effetti sulla fertilità femminile dell'esposizione ripetuta per inalazione e per via dermica.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto.

Si è pervenuti a tale conclusione perché l'esposizione dei consumatori è considerata trascurabile.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove.

Si è pervenuti a tale conclusione perché sono necessarie ulteriori informazioni sulle emissioni nell'ambiente legate all'uso della sostanza in questione o al passaggio della sostanza dal terreno alle piante e sull'entità dell'escrezione nel latte materno e nel latte vaccino dell'ossido di difenile, derivato ottabromato in commercio. In funzione dei risultati sull'escrezione nel latte presentati dall'industria potranno essere richieste ulteriori informazioni. Sono necessarie informazioni sull'esposizione a fonti locali e regionali di ossido di difenile, derivato ottabromato, e più precisamente sulla sua concentrazione nel latte vaccino. Sono inoltre necessarie informazioni sulla competizione tra transtiretina e ossido di difenile, derivato ottabromato per la fissazione della T4 e sugli effetti dell'esposizione prolungata alla sostanza in esame.

La conclusione della valutazione dei rischi per la

SALUTE UMANA (PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto.

B. Ambiente

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

l'AMBIENTE sono che

- 1) occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Questa conclusione vale per il rischio di avvelenamento secondario dovuto a qualsiasi fonte di ossido di difenile, derivato ottabromato. L'attuale impostazione PEC/PNEC (predicted environmental concentration/predicted no effect concentration) per l'avvelenamento secondario potrebbe non essere appropriata in relazione sia alla concentrazione ambientale prevista (PEC), che alla concentrazione ambientale senza effetti (PNEC): i rischi potrebbero essere sottovalutati. Occorre approfondire le indagini al riguardo.

Un altro motivo di preoccupazione in relazione ai rischi di avvelenamento secondario è che, nonostante si tratti di una sostanza persistente, è stato dimostrato che in presenza di determinate condizioni essa può degradarsi in composti più tossici e bioaccumulativi.

Vi sono molti dubbi riguardo all'adeguatezza dell'attuale impostazione della valutazione dei rischi di avvelenamento secondario e alla questione della debromurazione. Questo insieme di incertezze solleva preoccupazioni riguardo alla possibilità di effetti a lungo termine non facilmente prevedibili sull'ambiente. Non è possibile dire se, scientificamente, vi siano rischi imminenti o a lungo termine per l'ambiente.

Tale incertezza è sufficiente a giustificare l'adozione di misure di riduzione dei rischi sulla base delle informazioni attualmente contenute nella valutazione dei rischi.

- 2) Per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Tale conclusione interessa la valutazione dei rischi ambientali per il comparto acquatico (acque di superficie, sedimenti e impianti di trattamento delle acque reflue), terrestre e atmosferico mediante la comune impostazione PEC/PNEC per lo stesso ossido di difenile, derivato ottabromato proveniente da qualsiasi fonte (compresa la valutazione del componente ossido di difenile, derivato esabromato).
- 3) Occorre ridurre i rischi; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Questa conclusione vale per la valutazione dell'avvelenamento secondario attraverso il lombrico dovuto all'uso della sostanza in applicazioni di materiali polimerici per il componente ossido di difenile, derivato esabromato dell'ossido di difenile, derivato ottabromato presente in commercio.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE:

anche se il risultato della valutazione dei rischi per la salute umana dovuti all'esposizione attraverso l'ambiente mette in evidenza la necessità di altre informazioni o prove, gli Stati membri hanno rilevato che sussistono incertezze riguardo alla caratterizzazione dei rischi per i neonati esposti attraverso il latte materno o il latte vaccino all'ossido di difenile, derivato ottabromato in commercio. In particolare è stata espressa preoccupazione per l'eventualità che la raccolta delle informazioni necessarie richieda molto tempo e che la valutazione dei rischi così perfezionata indichi la presenza di rischi per i neonati allattati al seno. Eventuali misure di riduzione dei rischi proposte per la sostanza in questione devono tener conto dei timori relativi ai neonati esposti alla sostanza attraverso il latte.

Per i LAVORATORI:

in generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi dovuti alla sostanza in questione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di stabilire a livello comunitario valori limite di esposizione professionale per la sostanza. Finché a livello comunitario non verranno adottati valori limite per l'esposizione professionale, l'esposizione sul posto di lavoro dovrebbe essere ridotta al massimo per quanto tecnicamente fattibile. Andrebbe preso in considerazione l'uso della sostanza in forme non inalabili (pastiglie ecc.) invece della forma in polvere. La necessità di tali misure dipenderà dall'esito delle proposte relative alla protezione della salute umana e dell'ambiente.

Per l'AMBIENTE:

Per tutelare l'ambiente dai rischi legati all'uso di ossido di difenile, derivato ottabromato si dovrebbero prendere in considerazione limitazioni su scala comunitaria alla commercializzazione e all'uso di questa sostanza.
